

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei magistrati:

dr. Domenico Bonaretti Presidente

dr. Alessandra Aragno Consigliere rel

dr. Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. (omissis)/2022 promossa in grado d'appello

DA

FIDEIUSSORE

CONTRO

APPELLANTE

CESSIONARIA

APPELLATA

Conclusioni per **FIDEIUSSORE**:

"In via preliminare:

- 1. sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo gravi e fondati motivi, come meglio descritto in atti ed in particolare tra tutti per l'erroneità della decisione e per i gravi vizi della stessa;
- 2. accertare e dichiarare la carenza di titolo e di legittimazione ad agire in capo alla **CESSIONARIA NPL S.r.l.**, per i motivi meglio esposti in atto;

In via principale e nel merito:

- 3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio esposti in atto, la carenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio opposto;
- 4. accertare e dichiarare altresì, con riguardo alla fideiussione sottoscritta dal **FIDEIUSSORE**, il relativo rilascio nell'ambito dell'operazione intercorsa tra **DEBITORE PRINCIPALE**, **FIDEIUSSORE e CREDITO S.p.a.**, meglio descritta in atti, e disporne l'annullamento per vizio del consenso, determinato da dolo e/o errore ex artt. 1439 c.c. e 1429 e ss c.c., per le ragioni meglio esposte in atti; od, in subordine, accertare e dichiarare comunque la sua estinzione, a fronte dell'intervenuta pari estinzione della relativa obbligazione principale garantita, con conseguente liberazione integrale del **FIDEIUSSORE**;
- 5. accertare e dichiarare, con riguardo alla fideiussione azionata nei confronti del **FIDEIUSSORE**, la mancanza di buona fede e correttezza nella condotta tenuta dalla Banca, dichiarando la conseguente nullità della stessa fideiussione così prestata ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative o, in via subordinata, l'inefficacia relativamente a quelle operazioni compiute in spregio ai suesposti doveri di correttezza e buona fede, con la conseguente riduzione degli importi dovuti; od, in via di ulteriore subordine, l'intervenuta estinzione della stessa fideiussione ex art. 1956 c.c.;
- 6. accertare e dichiarare altresì la nullità della fideiussione rilasciata del **FIDEIUSSORE**, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990;
- 7. conseguentemente ed, in ogni caso, dichiarare nullo, inammissibile ed inefficace e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. (omissis)/2018 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 10 novembre 2018 (R.G. (omissis)/2018) di Euro 865.861,28 in linea capitale, oltre interessi e spese (cfr. All. B doc. 1), per tutti i motivi sopra esposti;

In ogni caso:

Con integrale rifusione delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA In via istruttoria:

Si insiste per la rimessione della causa in istruttoria, con l'ammissione ed assunzione da parte della Corte d'Appello adita ex art. 356 c.p.c. dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 13 dicembre 2019, oltre che per quelli formulati in replica nella memoria ex art. 183 comma

6 n. 3 c.p.c. del 30 dicembre 2019 depositate dal **FIDEIUSSORE**, ovvero in particolare della prova per testi dedotta e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.".

Conclusioni per CESSIONARIA NPL S.r.l.:

- "Piaccia all'eccellentissima Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa:
- 1- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Sondrio in data 15/2/2022 con il n. (omissis)/2022 ed all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. (omissis)/2018 del Tribunale di Sondrio;
- 2 in via preliminare, in rito: rigettare la tardiva eccezione di incompetenza per materia in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese;
- 3 nel merito: confermare integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Sondrio in data 15/2/2022 con il n. (omissis)/2022 ed all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. (omissis)/2018 del Tribunale di Sondrio e rigettare tutti i motivi di appello;
- 3 in subordine, in ogni caso: condannare l'appellante al pagamento in favore di **CESSIONARIA NPL S.r.l.** unipersonale (cessionaria del **CREDITO s.p.a.**) della somma di euro 250.000,00 quale garante fideiussore di **DEBITORE PRINCIPALE** in forza della fideiussione del 16/2/2015 oltre interessi maturati e maturandi dalla data del 12/7/2017, sino al saldo al tasso contrattuale di mora, importo dovuto a garanzia del credito di complessivi euro 865.861,28 vantato nei confronti della debitrice principale ed originato dal contratto descritto in narrativa, ovvero dalla minor o maggior somma che risulterà all'esito del giudizio;
- 4 con vittoria di compensi e spese."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Sondrio ha respinto l'opposizione proposta dai **FIDEIUSSORI**, nella loro qualità di fideiussori del **DEBITORE PRINCIPALE**, al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Sondrio per il pagamento della somma, a favore della **CESSIONARIA NPL S.r.l.**, di Euro 865.861,28 (ed entro i limiti della fideiussione da ciascuno prestata), oltre accessori, quale saldo passivo del conto corrente ipotecario n. (omissis), intestato al debitore principale.

Avverso detta sentenza, n. (omissis)/22 pronunciata in data 16/2/22, ha proposto appello uno dei due **FIDEIUSSORI** reiterando le eccezioni non accolte dal Tribunale relative:

- 1. alla carenza di legittimazione attiva della **CESSIONARIA NPL S.r.l.**, rilevando che la documentazione prodotta in causa non è idonea a fornire prova del fatto che il credito azionato sia ricompreso nella cessione cartolare;
- 2. alla insussistenza del titolo in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, posto che la fideiussione da lei originariamente prestata non si riferiva al rapporto di conto corrente intestato al **DEBITORE PRINCIPALE**, bensì ad una specifica obbligazione, già estinta dal debitore principale;
- 3. alla violazione da parte della banca del disposto di cui all'art. 1956 c.c., con conseguente sua liberazione dall'obbligazione eventualmente ritenuta esistente;
- 4. alla nullità della fideiussione o delle sole clausole 2, 6 e 8 del detto contratto per contrasto con la normativa antitrust.
- Si costituiva in giudizio **CESSIONARIA NPL S.r.l.** e, per essa, quale procuratrice, **CREDIT**, chiedendo respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.

Alla prima udienza, precisate le conclusioni definitive e concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte tratteneva la causa a decisione.

2. Sulla carenza di titolo e di legittimazione ad agire in capo alla CESSIONARIA NPL S.r.l..

L'eccezione avanzata è infondata, così come correttamente esposto dal Tribunale.

Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (documento n. 3 appellata) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati.

Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla **CESSIONARIA NPL**



S.r.l.), sin dal 1°grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. (omissis) è stato da lei ceduto alla **CESSIONARIA NPL S.r.l.**.

L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto "dichiarazione di parte" è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla **CESSIONARIA NPL S.r.l.** non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.

3. Sulla fideiussione sottoscritta dall'appellante e sulla domanda di nullità

3.1. Sostiene l'appellante di avere rilasciato, su richiesta della banca, la fideiussione in esame per una specifica operazione commerciale che intendeva realizzare la debitrice principale (un contratto di appalto con (omissis), evidenziando, a sostegno della sua tesi, che il giorno successivo al rilascio della sua fideiussione la banca ha concesso garanzia per le obbligazioni derivanti da detto contratto di appalto, poi concluso pochi giorni dopo. Successivamente, l'obbligazione relativa alla garanzia rilasciata dalla banca all'appaltante è stata da questi escussa e la banca ha, poi, vittoriosamente, agito in regresso verso il **DEBITORE PRINCIPALE**.

La circostanza, prosegue l'appellante, che la garanzia sia stata rilasciata su di un modulo predisposto dalla banca per le fideiussioni omnibus, è irrilevante posto che a lei era stata prospettata, all'atto della sottoscrizione, una diversa finalità e che le intese fra le parti erano differenti.

Al fine di dimostrare tali intenzioni, diverse rispetto al documento sottoscritto, rileva l'appellante di avere richiesto alla banca, in via stragiudiziale ed ai sensi dell'art. 119 TUB, di fornirle copia della (o delle) delibera interna assunta dagli Organi dell'Istituto di Credito, comprensive di tutti i relativi allegati, delibera "con cui la Banca ha approvato il rilascio in favore del **FIDEIUSSORE** di propria fidejussione a garanzia delle obbligazioni del **DEBITORE PRINCIPALE**, disponendo a tal fine la preventiva sottoscrizione in suo favore di garanzia fidejussoria personale da parte dal **FIDEIUSSORE**".

Tale richiesta è rimasta inevasa e a tal fine, sin dal 1° grado, l'appellante ha reiterato la sua istanza, ex art. 210 c.p.c.: su tale domanda il Tribunale non si è pronunciato e la medesima è stata pertanto riproposta in appello. Il **FIDEIUSSORE** ha anche riproposto le istanze istruttorie per prova orale al fine di dimostrare il "vero" oggetto della fideiussione rilasciata.

3.2 Le istanze istruttorie avanzate sono, la prima, irrilevante e, la seconda, inammissibile.

La circostanza che esista una delibera assunta dagli organi dell'istituto di credito ove si afferma che l'apertura di credito concessa al **DEBITORE PRINCIPALE** in occasione del contratto di appalto è garantita dalla fideiussione rilasciata dal **FIDEIUSSORE** è, anche qualora dimostrata, del tutto irrilevante, poiché la prova positiva su tale aspetto non porterebbe comunque a ritenere che le intese fra le parti oggi in causa fossero differenti rispetto a quanto consacrato nel documento sottoscritto dal **FIDEIUSSORE**.

La fideiussione sottoscritta è una fideiussione omnibus, rilasciata a garanzia dell'esposizione debitoria della società **DEBITORE PRINCIPALE** sino all'importo di euro 250.000,00, senza menzione alcuna di una singola operazione garantita: è pertanto irrilevante la dimostrazione che detta garanzia venne rilasciata in concomitanza con la stipula del contratto di appalto con (omissis), poiché ciò non esclude che in quella medesima occasione la banca abbia richiesto il rilascio di una garanzia maggiore, relativa a tutti i crediti contratti dal **DEBITORE PRINCIPALE**.

Per quanto attiene, poi, alle richieste di prova orale, è ovvio che le stesse sono inammissibili ostandovi il disposto di cui all'art. 2722 c.c. che vieta la prova per testi per dimostrare la presenza di patti contrari a un documento la cui stipulazione si assume essere avvenuta anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione stessa.

Deve pertanto essere respinta la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, in quanto rimasta del tutto sfornita di prova.

4. Sulla violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c.

Sostiene l'appellante che la banca **CREDITO** (omissis) ha accordato, nel corso degli anni, al **DEBITORE PRINCIPALE** "affidamenti e concessioni di crediti ingenti, pur conoscendone la relativa esatta situazione finanziaria, stante i rapporti intercorsi con la Banca stessa sin dall'anno 2012 (data di apertura del conto corrente)".



L'eccezione, priva di alcun riferimento concreto, sia sugli aspetti temporali, sia sulle asserite aperture di credito concesse dalla banca, è tale da impedire un corretto e costruttivo esame della stessa: nessuno dei capi di prova orale dedotti dall'appellante, poi, risulta idoneo a superare tale genericità.

5. Sulla nullità del contratto di fideiussione o delle sue singole clausole per contrasto con la normativa antitrust.

L'eccezione avanzata dall'appellante di nullità del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust è stata respinta dal Tribunale in quanto, non essendo stata proposta con l'atto di opposizione, considerata tardiva; il Tribunale ha inoltre evidenziato che, essendo comunque stata eccepita dal FIDEIUSSORE la nullità assoluta, non è stata fornita la prova che il contratto non sarebbe stato concluso a condizioni diverse.

Sostiene l'appellante, nel contestare comunque il merito della decisione del Tribunale, di avere eccepito, in via subordinata, anche la nullità parziale del contratto e deduce la violazione, da parte della banca, del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.

La violazione di tale articolo era stata richiamata dal **FIDEIUSSORE** nel corso del giudizio di 1º grado esclusivamente in comparsa conclusionale ed in modo estremamente generico, senza alcuna specificazione temporale.

Nel presente grado, invece, l'appellante contestualizza detta eccezione, affermando che "la società appellata ha azionato nei confronti dei fideiussori il saldo passivo del conto n. (omissis) non alla data del passaggio in sofferenza (avvenuto in data 4 settembre 2017), bensì alla data del 13 luglio 2017 (cfr. pagina 16 comparsa conclusionale di CESSIONARIA NPL S.r.l.) e ha poi promosso il ricorso per decreto ingiuntivo verso i garanti solo in data 16 ottobre 2018, in violazione, dunque, del termine di sei mesi indicato dall'art. 1957 c.c.".

Ritiene la Corte, premesso che l'eccepita nullità è rilevabile in ogni stato e grado, che i rilievi avanzati dall'appellante siano infondati per più ordini di motivi.

Ed invero, esaminando innanzi tutto la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta dall'appellante in quanto riproducente le clausole 2, 6 e 8 ABI censurate dalla Banca di Italia con il provvedimento 55/02, si rileva che, come noto, sul punto è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite (SSUU 41994/21), che ha chiarito quali sono gli effetti dell'intesa concorrenziale, "a monte", sul contratto di fideiussione stipulato, "a valle", da soggetti rimasti estranei all'intesa. Detta sentenza ha infatti statuito che la riproduzione delle clausole vietate comporta la nullità parziale del contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1419 c.c.

E' quindi necessario valutare se sussistano gli estremi per una pronuncia di nullità totale del contratto di fideiussione, così come richiesto dalla parte appellante.

L'opzione della nullità parziale, statuita dalle Sezioni Unite, viene a rappresentare il punto di equilibrio tra il principio di conservazione del contratto e la necessità di eliminare, dallo stesso, le clausole nulle per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.

Ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola contrattuale può comportare la nullità dell'intero contratto soltanto nelle ipotesi in cui l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha una sua autonomia, ma si trova, invece, in una "correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 5/2/16 n. 2314)".

Evidenzia la sentenza delle Sezioni Unite che "tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale), salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della

garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti".

Nel caso di specie la Corte ritiene, anche in considerazione dell'assenza di allegazioni in senso contrario da parte dell'appellante, che, in base all'art. 1419 c.c., potrebbe essere affermata la nullità delle sole clausole, di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto, e che la nullità parziale non si estenda all'intera garanzia, in quanto la contraente, in via presuntiva, l'avrebbe ugualmente stipulata anche senza le parti colpite da nullità, a prescindere dalla rilevanza delle stesse nell'originario testo della fideiussione omnibus sottoscritta.

La garante l'avrebbe stipulata, visto che la fideiussione, con sostituzione della disciplina codicistica alle pattuizioni nulle, come ha evidenziato la Suprema Corte, è a lei più favorevole, in quanto privata delle clausole di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e di deroga all'art. 1957 c.c.: è infatti ovvio che, se il fideiussore era disponibile a rendere la garanzia a condizioni più onerose, è da ritenersi che, a maggiore ragione, tale disponibilità permanga in caso di clausole più favorevoli.

Quanto alla banca, considerata la nullità delle pattuizioni censurate, avrebbe ugualmente stipulato la fideiussione, sia pure per sé meno tutelante, pena, altrimenti, il rimanere priva di qualsivoglia garanzia. Pertanto, non avendo l'appellante dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per potere giungere ad una pronuncia di nullità totale, la sua domanda deve essere respinta.

Non è poi necessario esaminare la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di nullità parziale delle clausole, stante l'assenza di rilevanza pratica di una ipotetica pronuncia in tal senso.

L'appellante, infatti, ha invocato l'eccezione di decadenza per la prima volta in questa sede (posto che l'eccezione proposta in 1° grado, per altro tardivamente in quanto avanzata soltanto in comparsa conclusionale, era comunque stata formulata in modo inidoneo, senza alcun riferimento temporale ed alcuna contestualizzazione al caso concreto).

Come chiarito anche dalla Cassazione (sentenza n. 14089/05) l'eccezione di decadenza non è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., poiché non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti. Tale eccezione avrebbe dovuto, quindi, essere tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi, non avendolo fatto, la parte interessata è decaduta dal proporla.

In ogni caso si rileva che, anche a volere ritenere ammissibile l'eccezione in esame, la stessa appare infondata.

L'art. 7 del contratto di fideiussione stipulato dall'appellante, infatti, specifica che: "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione, quanto dovuto per capitali interessi spese tasse ed ogni altro accessorio".

La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni "a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria".

La citata pronuncia ha trovato una ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 22346/17, che ha così statuito: "in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale

di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale".

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della "semplice richiesta" del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.

La fideiussione assunta dall'appellante, si è visto sopra, rientra nel novero delle garanzie "a prima richiesta", e ciò comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale. La banca (si veda doc. 16 produzioni 1° grado) ha inviato al **FIDEIUSSORE** una diffida stragiudiziale di pagamento della somma nascente dalla fideiussione in data 31 luglio 2017 e l'obbligazione principale si era estinta in data 13.7.17, per effetto della dichiarazione di fallimento della società garantita.

La raccomandata inviata dalla banca con la missiva 31/7/17 costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..

In conclusione, questa Corte ritiene irrilevante il momento in cui la banca ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c., già con la diffida stragiudiziale.

L'appello va, pertanto, rigettato.

6. Conclusioni

Il rigetto di tutti i motivi di appello proposti comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite relative al presente grado di giudizio: spese da liquidarsi secondo i valori medi delle tariffe forensi, escludendo la fase della trattazione, non svoltasi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. (omissis)/22 pronunciata in data 15/2/22 dal Tribunale di Sondrio, così provvede:

- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA parte appellante al pagamento a favore di parte appellata delle spese di lite relative al presente grado, spese che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre forfetarie (15%), Iva e Cpa;
- DA' atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15.12.22

Il Consigliere est. A. Aragno Il Presidente D. Bonaretti

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy